

**DOMANDE DI AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO NON AMMESSE ALLA SUCCESSIVA
FASE DI VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE**

ATePIR 1 – POVERTA'

TERRITORIO: CAGLIARI CITTA' METROPOLITANA

CARITAS SAN SATURNINO FONDAZIONE ONLUS

Nella domanda di ammissione a finanziamento presentata dalla Caritas San Saturnino Fondazione Onlus , nell'Atepir 1 – Povertà e nell'ambito del territorio denominata Cagliari Città metropolitana, in data 16/06/2021, prot. n° 8492, mediante l'apposito modulo D, si è rilevato quanto segue.

Il legale rappresentante dichiara che l'Associazione:

"..... alla data di presentazione della presente domanda, è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica .." di n. 4 cartelle esattoriali indicandone gli estremi e il relativo importo.

Il punto 10 dell'Avviso pubblico prevede “ **La domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:**

1. *omissis*

2. *la sussistenza di eventuali inadempimenti all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento....*

Si precisa, inoltre, che non è stata dichiarata la sussistenza/ricorrenza di una delle condizioni, tassativamente elencate dal 2° cpv. della medesima disposizione di legge, che escludono l'applicazione dell' art. 48 bis, 1°co., 1° cpv. ,DPR 29/9/1973, n. 602.

Pertanto, l'insussistenza di tale inadempimento ed il relativo accertamento da parte dell' Amministrazione, a termini del punto 2. (Modalità e tempi di erogazione del finanziamento) delle Linee Guida allegate all'Avviso pubblico, è previsto sia effettuato anche in via propedeutica ed in data anteriore alla liquidazione di ciascuna delle due quote di finanziamento e l'esito negativo dello stesso in tali sedi comporta la revoca del finanziamento.

Pertanto, a termini dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione a finanziamento presentata dalla Fondazione Caritas San Saturnino Fondazione Onlus non è ammissibile alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione.

TERRITORIO: ORISTANESE

Comitato provinciale AICS Sassari APS

Nella domanda di ammissione a finanziamento presentata dall'AICS - Comitato provinciale di Sassari quale articolazione organizzativa di APS nazionale, nell'Atepir 1 – Povertà e nell'ambito del Territorio denominato Oristanese, in data 16/06/2021, prot. n° 8497, mediante l'apposito modulo C, si è rilevato quanto segue.

La domanda di ammissione risulta incompleta/mancante della dichiarazione relativa alla propria iscrizione nel registro nazionale quale articolazione organizzativa di APS nazionale. Infatti, l'Associazione Comitato Provinciale AICS di Sassari dichiara di essere iscritta al Registro Nazionale per tramite di APS nazionale; indica gli estremi dell'iscrizione dell'APS Nazionale, ma omette di dichiarare le medesime e richieste informazioni riguardo gli estremi del provvedimento ministeriale che ha disposto la propria iscrizione al Registro Nazionale delle APS in qualità di articolazione territoriale. Infatti, in luogo degli estremi del Decreto che dispone la propria iscrizione al Registro nazionale, viene indicato il Decreto Ministeriale n° 471 del 14/11/2001 ovvero gli estremi del provvedimento normativo con cui è stato adottato il *“Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 383”* che disciplina le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro nazionale delle APS nazionali.

Posto che l'elenco dei beneficiari del finanziamento, per espressa previsione ministeriale, è tassativo, sussiste la mancata indicazione, da parte dell'Associazione Comitato Provinciale AICS di Sassari, degli estremi della propria iscrizione ad un registro nazionale o regionale il cui possesso è previsto come requisito specifico di partecipazione ai sensi del punto 5.1 dell'Avviso e la cui mancata indicazione esclude la possibilità di accertare che il soggetto che ha presentato la domanda sia effettivamente legittimato ad accedere al finanziamento.

Si configura, inoltre, l'ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione prevista dal punto 10 dell'Avviso pubblico che stabilisce ***“ la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:***

1. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis

- è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione presentata dall' AICS comitato provinciale di Sassari non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

ATePIR 2 -SOSTEGNO EDUCAZIONE SCOLASTICA

TERRITORIO: SULCIS IGLESIENTE

Legambiente Cagliari

Nella domanda presentata dall'associazione Legambiente Cagliari APS, nell'Atepir 2 - Sostegno all'educazione scolastica e nell'ambito del Territorio Sulcis Iglesiente, in data 16/06/2021, prot. n°8438, mediante l'apposito modello A, si è rilevato quanto segue.

La domanda di ammissione risulta presentata dal legale rappresentante dell'associazione Legambiente Cagliari APS e alla stessa è allegato lo Statuto dell'associazione quale APS che reca la registrazione in data 14/06/2019 al n.2008 presso l'Agenzia delle entrate- Ufficio di Cagliari.

Ma nell'ambito della domanda e con riguardo alla dichiarazione relativa al registro di iscrizione è scritto : “ ..è iscritta al Registro Generale del Volontariato al n.1132 dal 13/11/2002...”.

Il necessario accertamento d'ufficio ha rilevato che a tale numero di iscrizione nel registro Regionale del Volontariato risulta iscritto il “ Circolo Il grillo Legambiente Cagliari” .

Al riguardo, si sottolinea che l'ODV e l'APS rappresentano due forme associative assolutamente diverse, per caratteristiche e contenuti, per registro di iscrizione, per disciplina di legge relativa, sia nel passato regime, basato sulla normativa nazionale (per ODV : L. n. 266/1991; per APS L. n.383/2000) e regionale (per ODV: art. 5, L.R. Sardegna n. 39/1993; per APS: art. 12, L.R. Sardegna n. 23/2005) , che nell'intervenuta e attuale riforma ad opera del D.Lgs. n°117/2017 e succ. mod., ed int., la cui completa ed organica applicazione è in fase di attuazione, dando luogo all'attuale regime transitorio .

Sulla base di tale disposizioni di legge e in ossequio al regime transitorio in essere, l'avviso pubblico al punto 5.1. “*Ente singolo*”, recante i requisiti che devono possedere gli enti per accedere alla procedura nell'attuale fase di transizione, stabilisce :

“ L'ODV singola, l'APS singola, oltre ai requisiti di carattere generale elencati nell'allegato modello di domanda, deve anche possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale della regione Sardegna, i seguenti requisiti specifici:

a) omissis;

b) omissis

c) essere iscritta nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti RUNTS). Nelle more dell'operatività del RUNTS, il requisito dell'iscrizione al suddetto registro deve intendersi soddisfatto:

- **per la sola ODV** dall'iscrizione al Registro generale del volontariato della Regione Sardegna (art. 5, L.R. 39/1993);
- **per la sola APS** dall'iscrizione al Registro delle associazioni di promozione sociale della Regione Sardegna (art. 12, L.R. 23/2005);...”

L'associazione Legambiente Cagliari non risulta essere iscritta al registro regionale delle APS, né risulta abbia attivato la necessaria procedura per il passaggio da un registro all'altro.

Inoltre, si sottolinea che l'indicazione di Associazione di promozione sociale (o l'acronimo APS), nell'attuale regime transitorio, può essere inserita nella propria denominazione solo dagli enti iscritti al Registro nazionale delle APS (quale articolazione organizzativa/circolo affiliato) o a un Registro regionale delle APS

istituito in attuazione della L. n. 383/2000 (quale è quello della Regione Sardegna); pertanto, l'associazione "Legambiente Cagliari APS", non essendo attualmente iscritta in alcuno di detti registri, non può qualificarsi APS o Associazione di Promozione Sociale nella propria denominazione e nei rapporti con i terzi né utilizzare, in denominazione, parole o locuzioni equivalenti o ingannevoli (art. 35, co. 5, D.Lgs. n° 117/2017); Posto che l'elenco dei beneficiari del finanziamento, per espressa previsione ministeriale e come riportato dall'avviso pubblico, è tassativo, sussiste la mancanza, da parte dell'Associazione Legambiente Cagliari, del requisito specifico di ammissione della iscrizione nel registro regionale delle APS ex art. 12, L.R. 23/2005, essendo già esclusa, a monte e data la tipologia di domanda presentata dall'associazione (Modello A – APS singola), la volontà di far valere un'eventuale iscrizione al Registro nazionale delle APS in qualità di articolazione organizzativa/circolo affiliato di APS nazionale e sempre che la stessa sussista.

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione presentata dall' " Associazione Legambiente Cagliari APS" non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

TERRITORIO: ORISTANESE

Comitato provinciale AICS Sassari APS

Nella domanda di ammissione a finanziamento presentata dall'AICS - Comitato provinciale di Sassari quale articolazione organizzativa di APS nazionale, nell'ATePIR 2 – Sostegno all'educazione e nell'ambito del Territorio Oristanese, in data 16/06/2021, prot. n° 8506, mediante l'apposito modulo C , si è rilevato quanto segue .

La domanda di ammissione risulta incompleta/ mancante della dichiarazione relativa alla propria iscrizione nel registro nazionale quale articolazione organizzativa di APS nazionale . Infatti, l'Associazione Comitato Provinciale AICS di Sassari dichiara di essere iscritta al Registro Nazionale per tramite di APS nazionale; indica gli estremi dell'iscrizione dell'APS Nazionale, ma omette di dichiarare le medesime e richieste informazioni riguardo gli estremi del provvedimento ministeriale che ha disposto la propria iscrizione al Registro Nazionale delle APS in qualità di articolazione territoriale. Infatti, in luogo degli estremi del Decreto che dispone la propria iscrizione al Registro nazionale , viene indicato il Decreto Ministeriale n° 471 del 14/11/2001 ovvero gli estremi del provvedimento normativo con cui è stato adottato il *“Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 383”* che disciplina le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro nazionale delle APS nazionali.

Posto che l'elenco dei beneficiari del finanziamento, per espressa previsione ministeriale, è tassativo, sussiste la mancata indicazione, da parte dell' Associazione Comitato Provinciale AICS di Sassari, degli estremi della propria iscrizione ad un Registro nazionale o regionale il cui possesso è previsto come requisito specifico di partecipazione ai sensi del punto 5.1 dell'avviso e la cui mancata indicazione esclude la possibilità di accertare che il soggetto che ha presentato la domanda sia effettivamente legittimato ad accedere al finanziamento.

Si configura, inoltre, l'ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione prevista dal punto 10 dell'Avviso pubblico che stabilisce " **la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:**

2. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis

- è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello...."

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto , la domanda di ammissione presentata dall' AICS comitato provinciale di Sassari non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione

TERRITORIO: GALLURA

RT Associazione Mediterrarte APS e Associazione ASD culturale Sas Janas

Nell'ambito della domanda di ammissione a finanziamento (Modello C allegato all'avviso pubblico- APS circolo affiliato articolazione territoriale di APS nazionale - singola) presentata dalla APS Associazione culturale Mediterrarte, in data 16/06/2021, prot. 8499, nell'Atepir 2 Sostegno all'educazione scolastica e nell'ambito del Territorio Gallura, si è rilevato che:

1. nella domanda di ammissione risulta incompleta/mancante la dichiarazione relativa all'iscrizione nel registro nazionale delle APS. Infatti, l'Associazione Mediterrarte dichiara di essere circolo affiliato di APS nazionale di cui indica gli estremi dell'iscrizione, ma omette di dichiarare le medesime e richiede informazioni riguardo gli estremi del provvedimento ministeriale che ha disposto la propria iscrizione al Registro Nazionale delle APS come circolo affiliato. Posto che l'elenco dei beneficiari del finanziamento, per espressa previsione ministeriale, è tassativo, sussiste la mancata indicazione, da parte dell'Associazione Mediterrarte, degli estremi della propria iscrizione ad un Registro nazionale o regionale delle APS il cui possesso è previsto come requisito specifico di partecipazione ai sensi del punto 5.1 dell'avviso e la cui mancata indicazione esclude la possibilità di accertare che il soggetto che ha presentato la domanda sia effettivamente legittimato ad accedere al finanziamento.
2. La domanda, in base alla documentazione allegata risulta essere presentata come Raggruppamento temporaneo benché sia stato utilizzato il Modello C che riguarda l'APS circolo affiliato/articolazione territoriale di APS nazionale singola in luogo del previsto Modello A1. E' infatti presente la dichiarazione del partner (Associazione ASD culturale Sas Janas) . Ma in tale dichiarazione non risulta conferito il potere di rappresentanza a quella che apparirebbe l'Associazione capofila (Associazione Mediterrarte APS): infatti il legale rappresentante della Associazione ASD culturale Sas Janas conferisce il potere di rappresentanza a se stesso.
3. Nella dichiarazione resa dal partner risultano mancanti :
 - la dichiarazione relativa alle condanne penali;

- la dichiarazione di non essere incorso - a seguito di accertata non veridicità del contenuto di dichiarazioni rilasciate ex artt. 46 e 47, DPR n° 445/2000 - nella decadenza da benefici e, pertanto, di non essere destinatario del conseguente divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per il periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione competente ha adottato l'atto di decadenza.(art. 75, co. 1 bis, DPR n° 445/2000 e ss.mm.ii.);
- la dichiarazione relativa all'iscrizione risulta mancante dell'indicazione del registro, Nazionale o Regionale in cui è iscritta l'Associazione Sas Janas.

Si configura, inoltre, l'ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione prevista dal punto 10 dell'Avviso pubblico che stabilisce “ **...la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:**

1. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- *omissis*

- *è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”*

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione e la documentazione alla stessa allegata presentata dall'Associazione Mediterrarte APS, in apparente (in mancanza di un reale ed effettivo conferimento del potere di rappresentanza) Raggruppamento temporaneo con l'Associazione ASD culturale Sas Janas, non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

ATePIR 3 - FRAGILITÀ

TERRITORIO : CAGLIARI CITTÀ METROPOLITANA

DIVERSAMENTE ODV

La domanda presentata dall'associazione Diversamente ODV, nell'ATePIR 3 – Fragilità, nel territorio denominato Cagliari Città Metropolitana, in data 16/06/2021, prot. n. 8439, mediante l'apposito modello A, manca della dichiarazione in capo al legale rappresentante relativa alla circostanza:

“ ...di non essere incorso - a seguito di accertata non veridicità del contenuto di dichiarazioni rilasciate ex artt. 46 e 47, DPR n° 445/2000 - nella decadenza da benefici e, pertanto, di non essere destinatario del conseguente divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per il periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione competente ha adottato l'atto di decadenza.(art. 75, co. 1 bis, DPR n° 445/2000 e ss.mm.ii.)...” .

Il punto 10 dell'Avviso pubblico prevede che “ **la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione** qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:

1. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis

- *è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”*

Pertanto, ricorre la suddetta ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione; infatti non è stata effettuata/non è presente nella domanda di ammissione a finanziamento presentata la dichiarazione suddetta non risultando barrata la relativa casella e non risultando effettuata alcuna altra dichiarazione al riguardo.

Conseguentemente, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione a finanziamento presentata da Diversamente ODV non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

Associazione studentesca Unica Radio APS

La domanda presentata dall'Associazione studentesca Unica Radio APS, nell'ATePIR 3 -Fragilità, nel territorio Cagliari Città Metropolitana, in data 15/06/2021, prot. n°8399, mediante l'apposito modello A, manca delle dichiarazioni in capo al legale rappresentante relative alle circostanze :

1. *“che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e succ. mod. ed int.; “;*
2. *“ ...di non essere incorso - a seguito di accertata non veridicità del contenuto di dichiarazioni rilasciate ex artt. 46 e 47, DPR n° 445/2000 - nella decadenza da benefici e, pertanto, di non essere destinatario del conseguente divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per il periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione competente ha adottato l'atto di decadenza.(art. 75, co. 1 bis, DPR n° 445/2000 e ss.mm.ii.)...” ;*

Il punto 10 dell'Avviso pubblico prevede che “ **la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione** qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:

1. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis

- è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”

Pertanto, ricorre la suddetta ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione ; infatti non sono state effettuate/non sono presenti nella domanda di ammissione a finanziamento presentata le dichiarazioni suddette in quanto non risultano barrate le rispettive caselle e non risulta effettuata alcuna altra dichiarazione al riguardo.

Conseguentemente, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione a finanziamento presentata dall'Associazione studentesca Unica Radio APS non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

ANTEAS – Associazione Nazionale tutte le età attive per la solidarietà – Quartu S.E. ODV

La domanda di ammissione a finanziamento e la documentazione alla stessa allegata presentata dall'Associazione Anteas ODV Quartu S. Elena, nell'ATePIR 3 –Fragilità, nel Territorio Cagliari Città Metropolitana, in data 16/06/2021, prot. n°8504, presenta due diversi motivi di non ammissione .

Quanto al primo motivo di non ammissione: la domanda presentata dall'Associazione ANTEAS ODV , mediante l'apposito modello A, manca della dichiarazione in capo al legale rappresentante relativa alla circostanza :

“che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e succ. mod. ed int.; “;

Il punto 10 dell'Avviso pubblico prevede che “ **la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione** qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:

1. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis

- è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”

Quanto al secondo motivo di non ammissione: alla domanda di ammissione a finanziamento presentata dalla Associazione in argomento è allegato un unico Modello H ovvero un'unica dichiarazione di collaborazione che reca i dati ed apparirebbe resa dal sindaco del Comune di Quartu S.E., ma che, viceversa, risulta sottoscritta dal legale rappresentante della medesima Associazione in luogo del soggetto che appare quale dichiarante (il Sindaco).

La suddetta collaborazione non risulta dichiarata/resa dal soggetto legittimato/titolato ad impegnare l'Ente verso l'esterno ovvero in possesso della relativa competenza istituzionale.

Inoltre, lo stesso è l'unico modello H allegato alla domanda di ammissione .

L'avviso pubblico, al punto 10, punto 2 e, più specificatamente, al punto 8, prevede “ *La collaborazione obbligatoria dei Comuni (Modello H)*” prevedendo che “...la mancata effettiva acquisizione di tali collaborazioni.... comporta la non ammissione del progetto alla fase di valutazione dello stesso da parte della Commissione” dettagliando che “ Con riguardo a tali collaborazioni, si precisa che non saranno prese in considerazione a nessun fine e sono equiparate alla mancata acquisizione/presentazione, qualora:

- omissis

- omissis

- tale collaborazione non venga dichiarata dal soggetto legittimato/titolato ad impegnare l'Ente verso l'esterno ovvero in possesso della relativa competenza istituzionale (Sindaco)..”.

Ricorrono due ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione. Infatti :

- non è stata effettuata/non è presente nella domanda di ammissione a finanziamento presentata la dichiarazione sopra evidenziata in quanto non risulta barrata la relativa casella e non risulta effettuata alcuna altra dichiarazione al riguardo;
- per le motivazioni sopraindicate, manca l' effettiva acquisizione/presenza di almeno una collaborazione con il Comune prevista come obbligatoria dall'avviso pubblico.

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione a finanziamento presentata dall'Associazione Anteas ODV Quartu s. Elena non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

TERRITORIO : ORISTANESE

Associazione APS Salvo d'Acquisto

La domanda presentata dall'Associazione Salvo d'Acquisto APS, nell'ATePIR 3 - Fragilità, nel Territorio Oristanese, in data 16/06/2021, prot. n°8508, mediante l'apposito modello A, manca della dichiarazione, in capo al legale rappresentante, relativa alla circostanza :

- “ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza”.

Il punto 10 dell'Avviso pubblico prevede che “ **la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:**

2. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis

- è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”

Ricorre l'ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione suddetta; infatti non è stata effettuata/non è presente nella domanda di ammissione a finanziamento presentata la dichiarazione

suddetta in quanto non risulta barrata la rispettiva e relativa casella e non risulta effettuata alcuna altra dichiarazione al riguardo.

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione a finanziamento presentata dall'Associazione Salvo d'Acquisto APS non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

Comitato provinciale AICS Sassari APS

Nella domanda di ammissione a finanziamento presentata dall'AICS comitato provinciale di Sassari quale articolazione organizzativa di APS nazionale, nell'Atepir 3 – Fragilità e nell'ambito del Territorio Oristanese, in data 16/06/2021, prot. n° 8512, mediante l'apposito modulo C, si è rilevato quanto segue.

La domanda di ammissione risulta incompleta/ mancante della dichiarazione relativa alla propria iscrizione nel registro nazionale quale articolazione organizzativa di APS nazionale. Infatti, l'Associazione Comitato Provinciale AICS di Sassari dichiara di essere iscritta al Registro Nazionale per tramite di APS nazionale; indica gli estremi dell'iscrizione dell'APS Nazionale, ma omette di dichiarare le medesime e richieste informazioni riguardo gli estremi del provvedimento ministeriale che ha disposto la propria iscrizione al Registro Nazionale delle APS in qualità di articolazione territoriale. Infatti, in luogo degli estremi del Decreto che dispone la propria iscrizione al Registro nazionale, viene indicato il Decreto Ministeriale n° 471 del 14/11/2001 ovvero gli estremi del provvedimento normativo con cui è stato adottato il *“Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale, a norma dell'articolo 8, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 383”* che disciplina le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro nazionale delle APS nazionali.

Posto che l'elenco dei beneficiari del finanziamento, per espressa previsione ministeriale, è tassativo, sussiste la mancata indicazione, da parte dell'Associazione Comitato Provinciale AICS di Sassari, degli estremi della propria iscrizione ad un Registro nazionale o regionale il cui possesso è previsto come requisito specifico di partecipazione ai sensi del punto 5.1 dell'avviso e la cui mancata indicazione esclude la possibilità di accertare che il soggetto che ha presentato la domanda sia effettivamente legittimato ad accedere al finanziamento.

Si configura, inoltre, l'ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione prevista dal punto 10 dell'Avviso pubblico che stabilisce **“ *la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:***

3. *che la domanda di ammissione al finanziamento :*

- *omissis*

- *è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”*

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto , la domanda di ammissione presentata dall' AICS comitato provinciale di Sassari non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione

TERRITORIO : SASSARESE

ODV JERICO TERGU

La domanda presentata dall'Associazione ODV Jerico Tergu nell'ATePIR 3 - Fragilità, nel Territorio Sassarese, in data 16/06/2021, prot. n°8505, mediante l'apposito modello A manca della dichiarazione, in capo al legale rappresentante, relativa alla circostanza :

- *“che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e succ. mod. ed int.; “;*

Manca, inoltre, della dichiarazione, in capo all'Associazione, relativa alla circostanza

- *“ che, alla data di presentazione della presente domanda, non ha posizioni debitorie nei confronti della RAS e proprie articolazioni organizzative, dei suoi enti e delle sue società controllate e partecipate”;*

Il punto 10 dell'Avviso pubblico prevede che “ **la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:**

3. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis

- *è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”*

Ricorre l'ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione suddetta; infatti non sono state effettuate /non sono presenti nella domanda di ammissione a finanziamento presentata le dichiarazioni suddette in quanto non risultano barrate le rispettive caselle e non risulta effettuata alcuna altra dichiarazione al riguardo.

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto , la domanda di ammissione a finanziamento presentata dall' Associazione ODV Jerico Tergu non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

TERRITORIO : GALLURA

Associazione Club Alcolisti in Trattamento ACAT Il Ponte Olbia ODV

La domanda presentata dall'Associazione Club Alcolisti in Trattamento ACAT Il Ponte Olbia ODV, nell'ATePIR 3 - Fragilità, nel Territorio Gallura, in data 16/06/2021, prot. n°8460, mediante l'apposito modello A, manca delle dichiarazioni, in capo al legale rappresentante, relative alle circostanze :

- “ di non aver riportato condanne penali iscritte nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa”;
- “ ...di non essere incorso - a seguito di accertata non veridicità del contenuto di dichiarazioni rilasciate ex artt. 46 e 47, DPR n° 445/2000 - nella decadenza da benefici e, pertanto, di non essere destinatario del conseguente divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per il periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione competente ha adottato l'atto di decadenza.(art. 75, co. 1 bis, DPR n° 445/2000 e ss.mm.ii.)...” ;

Manca, inoltre, della dichiarazione, in capo all'Associazione, relativa alla circostanza :

- “rispetta e applica, nello svolgimento della propria attività, la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza”;

Il punto 10 dell'Avviso pubblico prevede che “ **la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:**

4. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis
- è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”

Ricorre l'ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione suddetta; infatti non sono state effettuate /non sono presenti, nella domanda di ammissione a finanziamento presentata, le dichiarazioni suddette in quanto non risulta barrata la rispettiva e relativa casella e non risulta effettuata alcuna altra dichiarazione al riguardo.

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto , la domanda di ammissione a finanziamento presentata dall'Associazione Club Alcolisti in Trattamento ACAT II Ponte Olbia ODV non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.

LE MISERICORDIE ODV

La domanda presentata dall'Associazione Le Misericordie ODV, nell'ATePIR 3 - Fragilità, nel Territorio Gallura, in data 16/06/2021, prot. n°8496, mediante l'apposito modello A, manca della dichiarazione, in capo al legale rappresentante, relativa alla circostanza :

- “ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza”.

Il punto 10 dell'Avviso pubblico prevede che “ **la domanda di ammissione a finanziamento non sarà ammessa al proseguo della procedura ovvero alla successiva fase di valutazione del progetto da parte della Commissione qualora, in sede di esame istruttorio, si accerti:**

5. che la domanda di ammissione al finanziamento :

- omissis
- è incompleta in quanto manca/non è stata effettuata una delle dichiarazioni che la compongono o la stessa non è stata resa secondo le modalità indicate nel singolo Modello....”

Ricorre l'ipotesi di non ammissione alla successiva fase di valutazione suddetta; infatti non è stata effettuata/non è presente, nella domanda di ammissione a finanziamento presentata, la dichiarazione suddetta in quanto non risulta barrata la rispettiva e relativa casella e non risulta effettuata alcuna altra dichiarazione al riguardo.

Pertanto, a termine dell'avviso pubblico e per quanto sopra esposto, la domanda di ammissione a finanziamento presentata dall'Associazione Le Misericordie ODV non può essere ammessa alla successiva fase di valutazione da parte della Commissione.